

A D D I T I O N E, R I F O R M A,
D I C H I A R A T I O N E, E S T A T V T O
Fatto in materia de' Cessanti, e della Rub. 68.

HAuendo mostrato l'esperienza de' nostri tempi, & il leggere i fatti de' nostri antenati, essere tal'hora stato necessario nel corso di qualche anni andare variando leggi, statuti, e prouisioni per lo gouerno delle cose, non solo per lo mutamento de' costumi, & attioni humane, ma delle cose istesse, e loro natura. Però noi moderni Statutieri del Foro de' Mercanti della Città di Bologna, sapendo quanto sia necessario il prouedere à quelle cose, che concernono il mantenimento de' negotij di detta Città, e che al bene publico s'appartengono; E trouando, che per li Statuti vecchi del nostro Foro in Camera scritti à penna del 1400. nel particolare de' Cessanti, e falliti si ordinaua, che in caso di cessatione, ò fallimento tutti i Creditori, etiamdio Instromentarij, douessero concorrere à lire, e soldi insieme ne' beni, e ragioni de' Cessanti senza prefinitione di tempo alcuno, eccettuando solo le doti; E perche l'esperienza detta di sopra mostrò à più moderni nostri antecessori il pregiudicio, che poteua nascere à diuersi, fù per essi l'anno 1468. nelli Statuti riformati, similmente scritti à penna in Camera, ridotto il priuilegio del detto concorso per lire, e soldi, con quelli Creditori, che haueuano il loro credito dentro allo spatio di dodeci anni, auanti la cessatione, ò fallimento, e l'istesso confermato per vn'altro Statuto, stampato dell'anno 1509. e poi portato di parola in parola nello Statuto moderno, corretto, e stampato l'anno 1550. sotto la Rub. 68. come cosa necessarijsima, e praticata da molte altre Città principali, come si legge ne i loro Statuti; conciosia che sarebbe in potere, di chi hauesse in animo, di cessare, ò fallire, ò si vedesse in stato vicino al pericolare della sua fortuna, di far poco prima Instromenti, ouero obligationi d'hippoteca con persone, alle quali fosse congiunto in parentado, ò in amicitia, in fraude, e danno de gl'altri Creditori, massime Mercanti, che negotiano ordinariamente con scritte priuate, e più particolarmente de' forestieri, à quali non è concesso, anzi è impossibile il potere, nel trattare con essi, venire alla celebratione d'Instromenti, e sapendo detti forestieri questo periculo, cessariano dal commercio con li nostri Mercanti, con patimento troppo grande di questa Città, che di tante merci forestieri è in continua necessitá di venire proueduta.

Habbiamo perciò, in virtù dell'autoritá à noi cõcessa, e da sommi Pontefici